



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Istituto d'Istruzione Superiore "**Carlo e Nello Rosselli**" - Aprilia  
Codice meccanografico LTIS004008 - Codice fiscale 80007670591



\_\_\_/\_\_\_/2024

# Ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto a.s. 2023-2024



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" - Aprilia  
Codice meccanografico LTIS004008 - Codice fiscale 80007670591



Il giorno \_\_/\_\_/2024 alle ore \_\_. \_\_ presso l'aula magna dell'I.I.S. "Carlo e Nello Rosselli" viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo di Istituto. Sono presenti per la stipula del contratto d'istituto:

**a) per la parte pubblica**

- la D.S., Prof.ssa Antonietta De Luca

**b) per la R.S.U. d'Istituto i sigg.:**

- Palma Filosa
- Fabio Improta
- Rossella Marotta
- Marco Mengoli
- Vito Punzi
- Domenico Savino

**c) per le OO.SS.:**

- ANIEF
- CISL SCUOLA
- FLC-CGIL
- GILDA-UNAMS
- SNALS-CONFALS



## **PARTE NORMATIVA**

### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata.**

1. Il presente Contratto Integrativo è sottoscritto tra la Dirigente Scolastica, la R.S.U. e i delegati delle Organizzazioni Sindacali firmatarie e si applica a tutto il personale docente ed A.T.A. dell'Istituto.
2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal C.C.N.L. ed è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni.
4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
5. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo s'intende tacitamente abrogato qualora incompatibile con atti normativi e/o contrattuali successivi.
6. Il presente contratto resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. Modifiche ed integrazioni saranno apportate per adeguamento del presente Contratto Integrativo alla normativa vigente.
7. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa primaria e contrattuale in vigore.
8. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva, il contratto integrativo viene trasmesso all'A.R.A.N. corredato della relazione illustrativa e tecnica e viene pubblicato sull'albo sindacale online.

##### **Art. 2 – Interpretazione autentica e clausole di raffreddamento.**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i 7 giorni successivi alla richiesta di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro 30 giorni. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.
3. Le parti, nei primi trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta di cui al precedente comma 2, non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
4. Le stesse parti compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo sulle materie demandate.
5. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto di cui all'art. 6 C.C.N.L. 2019/21, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
6. L'art. 9 C.C.N.L. 2019/21 abroga l'art. 8 del C.C.N.L. 19/04/2018.

### **CAPO II**

#### **RELAZIONI SINDACALI**

#### **CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI**

##### **Art. 3 – Gestione della Bacheca sindacale**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Istituto di Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" - Aprilia

Codice meccanografico L.TIS004008 - Codice fiscale 80007670591



La Dirigente Scolastica assicura la predisposizione, nell'atrio di ogni plesso dell'Istituzione Scolastica e su apposita area del sito istituzionale della scuola, di una bacheca riservata.T.A. all'esposizione di materiale inerente l'attività della R.S.U..

2. La R.S.U. ha diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico ai sensi dell'art.5 del CCNQ 4/12/2017 sulle prerogative sindacali.
3. La Dirigente Scolastica assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. del materiale alla stessa indirizzato ed inviato per Posta elettronica ordinaria.
4. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle OO.SS. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale e affissi nella bacheca sindacale cartacea ovvero pubblicati sulla bacheca sindacale online.

#### Art. 4 - Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola che esterne, la R.S.U. si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnata.T.A. mente dagli artt. 10 e 16 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dagli artt.10 e 18 del CCNQ 04/12/2017.
2. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata.T.A. formalmente alla Dirigente Scolastica dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. e dalla R.S.U. di scuola tramite atto scritto, con preavviso di 5 giorni.
3. Il contingente dei permessi di spettanza alla R.S.U. è gestito autonomamente dalla R.S.U. nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente che lo comunica alla R.S.U. medesima.

#### Art. 5 - Agibilità sindacale

1. Alla R.S.U. ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata.T.A. la normale attività lavorativa.
2. La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla R.S.U. e dai Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati sulla bacheca sindacale.
3. Alla R.S.U., previa richiesta, è consentito l'uso gratuito del telefono fisso, della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer con accesso ad Internet.

#### Art. 6 - Trasparenza amministrativa

1. Copia dei prospetti relativi alla ripartizione ed attribuzione del F.I.S. viene consegnata.T.A. alla R.S.U., nel rispetto della normativa europea e nazionale aggiornata.T.A. alla data.T.A. della comunicazione, nell'ambito dei diritti all'informazione ai sensi dell'art. 5 C.C.N.L. 2019/21.
2. Sarà compito e responsabilità della R.S.U. medesima curarne l'eventuale diffusione, nel rispetto della tutela della riservatezza.

#### Art. 7 - Assemblee sindacali

1. La R.S.U., congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla R.S.U., congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi dell'art. 4 del CCNQ 04/12/2017 e dell'articolo 31 del C.C.N.L. 2019/21.
2. Ciascuna assemblea può avere la durata.T.A. massima di due ore, se si svolge a livello di singola Istituzione Scolastica; se l'assemblea ha carattere provinciale secondo le indicazioni del relativo contratto Regionale.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Istituto di Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" - Aprilia

Codice meccanografico LTIS004008 - Codice fiscale 80007670591



specifico ordine del giorno:

- a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.;
- b) dalla R.S.U. nel suo complesso (che la indice a maggioranza) e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.;
- c) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i..

#### Art. 8 - Modalità di convocazione delle assemblee sindacali

1. La convocazione dell'assemblea contenente la durA.T.A., la sede e l'ordine del giorno è resa nota almeno sei giorni prima, con comunicazione scritta alla Dirigente Scolastica.
2. La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere trasmessa dalla Dirigente Scolastica a tutto il personale interessato entro il giorno successivo in cui è pervenuta, per consentire a tutti di esprimere la propria adesione.
3. Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte all'inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliere e precisamente dalle ore 8.00 alle ore 10.00 oppure dalle ore 11.00 alle ore 13.00 se richieste nella giornA.T.A. da 6 ore o dalle ore 12.00 alle ore 14.00, se richieste nella giornA.T.A. da 7 ore.
4. Le assemblee del personale A.T.A. possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. E' obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di servizio. La circolare relativa alla segnalazione della partecipazione individuale all'assemblea deve rimanere disponibile, di norma, per almeno 5 giorni al fine di consentire la presa visione da parte di tutti gli interessati. La mancA.T.A. firma entro il termine stabilito nella circolare verrà interpretA.T.A. come non adesione all'assemblea e quindi il personale sarà considerato regolarmente in servizio. La dichiarazione di adesione è irrevocabile.

#### Art. 9 - Svolgimento delle assemblee sindacali

1. Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea.
2. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
3. Ai sensi dell'art. 30, comma 4, lettera c) 10), la contrattazione di istituto individua il contingente di personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi della scuola e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. Finalizzato a garantire, comunque, la più larga partecipazione agli interessati, si individua il seguente contingente: n. 2 unità di collaboratore scolastico per ogni sede in orario diurno e in orario serale e n. 6 unità di assistente amministrativo presso la sede Est, n. 3 Assistenti Tecnici, 1 per sede.
4. La contrattazione di istituto, per l'individuazione del personale tenuto a garantire il servizio, tiene conto della disponibilità e del criterio di rotazione.

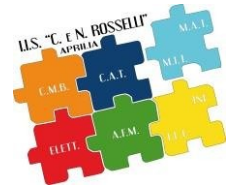
#### Art. 10 - Sistema delle relazioni sindacali di istituto

1. Il sistema delle relazioni sindacali, disciplinato dal Titolo II agli artt. da 4 a 9 del C.C.N.L. 2019/21, è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione ed i soggetti sindacali firmA.T.A.ri del C.C.N.L. 2019/21, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.
2. La partecipazione è finalizzA.T.A. ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.
3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell'art. 30 del C.C.N.L. 2019/21 prevede i seguenti istituti:



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Istituto di Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" - Aprilia

Codice meccanografico LTIS004008 - Codice fiscale 80007670591



- a) Contrattazione integrativa (art. 30, comma 4, lettera c));  
b) Confronto (art. 30, comma 9, lettera b));  
c) Informazione (art. 30, comma 10, lettera b)).

4. La Dirigente Scolastica provvede a convocare la R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. 2019/21 con un preavviso, di norma, di almeno 5 giorni.
5. La Dirigente Scolastica e la R.S.U. possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla, nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.
6. Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica entro cinque giorni dalla firma.

**Art. 11 - Materie oggetto di contrattazione di istituto**

**Oggetto della contrattazione di istituto, ai sensi del richiamato art. 30 del C.C.N.L. 2019/21 sono:**

- i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi e la determinazione del valore degli incarichi specifici conferiti al personale A.T.A., ai sensi dell'art. 54, comma 2 del C.C.N.L. 2019/21.
- i criteri per l'attribuzione e la determinazione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, D.Lgs. 165/2001 al personale docente educativo ed A.T.A., inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro) e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale: "Il trattamento economico fondamentale ed accessorio (*fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1,*) è definito dai contratti collettivi". Come da art. 40 del D. Lgs. 165/2001 commi 3ter e 3quater: "3-ter. *Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata A.T.A. può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata A.T.A. delle sessioni negoziali in sede decentrata A.T.A., decorso il quale l'amministrazione interessata A.T.A. può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. È istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.*" Come da articolo 47-bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001: "Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro".
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della Legge 160/2019: "Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione";
- i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali, ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017: "Permessi sindacali per l'espletamento del mandato":
  - i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata A.T.A. del rapporto di lavoro, anche con qualifica dirigenziale, che siano dirigenti sindacali ai sensi dell'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e) hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato;



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Istituto di Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" - Aprilia

Codice meccanografico L.TIS004008 - Codice fiscale 80007670591



- permessi di cui al comma 1 si ripartiscono tra le organizzazioni sindacali rappresentative e la R.S.U., secondo quanto stabilito dagli artt. 28 (Ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 33 (Ripartizione permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali);
- ✚ i Contratti Collettivi di comparto e Area potranno integrare fino ad un massimo di 60 minuti i permessi di pertinenza delle R.S.U., destinando alle stesse ulteriori quote di permessi delle organizzazioni sindacali rappresentative;
  - ✚ i dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, che siano dirigenti sindacali di cui all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b), ad e) utilizzano i permessi assegnati alle organizzazioni sindacali rappresentative;
  - ✚ i dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale;
  - ✚ i permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti per la partecipazione ai congressi, convegni di natura sindacale dai dirigenti sindacali dei comparti Istruzione e ricerca e Funzioni centrali e delle relative aree dirigenziali operanti all'estero;
  - ✚ nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata T.A. - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, il dirigente responsabile della struttura deve essere preventivamente informato della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede decentrata T.A.. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso;
  - ✚ le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai C.C.N.L. vigenti avvengono - normalmente - al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi - l'espletamento del mandato sindacale, attivando procedure e modalità idonee a tal fine;
  - ✚ i permessi sindacali, giornalieri od orari spettanti ai dipendenti che siano dirigenti sindacali di cui all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e), possono essere utilizzati in forma cumulata T.A.. Nel caso in cui il cumulo delle ore di permesso configuri un distacco totale o parziale ai sensi dell'art. 8 (Flessibilità in tema di distacchi sindacali), il lavoratore deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 (Distacchi sindacali) e si applica la procedura prevista, per la richiesta dei distacchi, dall'art. 21 (Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali);
  - ✚ per i componenti delle R.S.U. i permessi possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre":
    - ❖ i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata T.A. e in uscita per il personale A.T.A., al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. L'entrata T.A. è consentita a tutte le unità di personale fino a 10 minuti dopo l'orario previsto e l'uscita è consentita a partire da 10 minuti prima dell'orario previsto;
    - ❖ i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di Formazione dei docenti 80% docenti e 20% A.T.A.;
    - ❖ i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione). Nel caso in cui per disposizioni delle autorità competenti venga disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza dovrà darsi piena attuazione a quanto previsto dall'Ipotesi di CCNI sulla Didattica Digitale Integrata T.A. sottoscritto in data T.A. 25 ottobre 2020 ed in particolare all'art. 3, comma 3 e successive modifiche;
  - ✚ "Il docente assicura le prestazioni previste ai sensi dell'articolo 2 in modalità sincrona al gruppo classe o, nel rispetto dell'esercizio della sua autonomia professionale e progettuale, a gruppi circoscritti di alunni della classe;
  - ✚ Anche nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli impegni del personale



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" - Aprilia

Codice meccanografico LTIS004008 - Codice fiscale 80007670591



I docenti seguono il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti.

Restano fermi i criteri stabiliti a livello di Istituzione Scolastica ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera c8), del C.C.N.L. 2016/2018";

- ❖ i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
- ❖ i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al Decreto Ministeriale n. 63 del 5 aprile 2023 (valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e del docente dell'orientamento/orientatore), garanzia di accesso a tutti i docenti formati per la distribuzione minima ed equa del monte ore e del relativo compenso.

## Art. 12 - Materie oggetto di confronto

1. Oggetto del confronto a livello di istituto sono:

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed A.T.A. (anche nei casi di attivazione della DDI in relazione ai criteri per l'individuazione del personale destinato a prestare il proprio servizio in modalità agile, con particolare riguardo alle situazioni di fragilità), nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo MOF;
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'Istituzione Scolastica del personale docente, educativo ed A.T.A., per i plessi situati nel comune della sede. Per l'assegnazione del personale ai plessi fuori del comune sede dell'Istituzione Scolastica, si rimanda al Titolo III del presente contratto;
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo (in particolar modo, nelle ipotesi di prestazione del servizio in modalità agile) e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
- i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto previsto per il personale amministrativo e tecnico delle Istituzioni scolastiche, nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi, ai sensi dell'art. 12 del C.C.N.L. 2019-2021, che dovranno tenere conto dell'esigenza di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico e con le specifiche necessità tecniche delle attività;
- i criteri per il conferimento degli incarichi al personale A.T.A..

2. Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla R.S.U. degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare ed è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla R.S.U. o dalle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. 2019/21. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni.

3. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre dieci giorni. Gli incontri si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata. A.T.A. previo accordo tra le parti.

4. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

## Art. 13 - Materie oggetto di informazione

1. L'informazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del C.C.N.L. 2019/21, è resa, preventivamente e in forma scritta, dall'Amministrazione ai soggetti sindacali firmatari del C.C.N.L. 2019/21, al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti le materie di confronto e di contrattazione.

2. Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:

- la proposta di formazione delle classi e degli organici;
- i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei;



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto di Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" - Aprilia**

Codice meccanografico L.TIS004008 - Codice fiscale 80007670591  
i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 78 del C.C.N.L. 2019/21 (Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato e il numero dei lavoratori coinvolti, tenendo conto della normativa europea e nazionale aggiornata. A.T.A. in materia di riservatezza del trattamento dei dati.

3. La Dirigente Scolastica fornisce alla R.S.U. l'informazione in ottemperanza a quanto previsto dal C.C.N.L. 2019/21 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno. In particolare, la documentazione contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la contrattazione decentrata A.T.A., sarà consegnata A.T.A. il più rapidamente possibile.

**CAPO III**  
**CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO**  
**Attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro**

**Art. 14 - Campo di applicazione**

1. Il presente capo ha ad oggetto l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. in ordine alle attività di formazione del personale, con riguardo a quelle obbligatorie e al loro periodico aggiornamento, e alle figure previste in sede sindacale a completamento dell'organigramma specifico.
2. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene designato dalla R.S.U. al suo interno ovvero viene eletto dall'assemblea del Personale d'istituto al suo interno, se in possesso delle necessarie competenze. Tali competenze, tuttavia, possono essere acquisite con la frequenza di un apposito corso.
3. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene assicurato il diritto alla formazione attraverso la frequentazione di un corso di aggiornamento specifico.
4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e del medico competente.
5. La consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D. Lgs. 81/08, articoli 47, 48 e 50, si deve svolgere in modo tempestivo e nel corso della consultazione il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate.
6. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato al fine di designare il Responsabile e gli Addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi e di programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola.
7. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene consultato in merito all'organizzazione della formazione ex artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.
8. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può accedere liberamente agli ambienti di lavoro per verificarne le condizioni di sicurezza e presentare osservazioni e proposte in merito.
9. Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere:
  - le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione;
  - le informazioni e la documentazione inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro;
  - la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali nel rispetto della privacy;
  - le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. Al R.L.S., sono garantite le ore previste per l'espletamento della funzione (40 ore individuali).
10. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è in carica fino a diversa comunicazione della R.S.U..
11. All'inizio dell'anno scolastico, la R.S.U. entro il 10 Settembre comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

**CAPO IV**



**I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L. 146/90**

**Art. 15 - Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero**

1. Il lavoratore che intende partecipare ad uno sciopero fornisce, ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 2 dicembre 2020, dichiarazione di intendere partecipare, non voler partecipare ovvero di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo:  
"In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma" e, come da comma 6: "I dirigenti scolastici, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 - i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell'art. 2. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata. A.T.A. con la comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. I dirigenti scolastici e gli organi dell'amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'Istituzione Scolastica, qualora avvenuta, espressamente in numeri relativi ai plessi e alle classi".
2. In applicazione dell'art. 3, comma 2 del suddetto Accordo, l'individuazione del numero dei lavoratori interessati a garantire tali servizi ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione, sono definiti nell'apposito protocollo di Intesa Dirigente/OO.SS. rappresentative **ALL. 3**.

**CAPO V  
LA COMUNITÀ EDUCATIVA**

**Art. 16 - La comunità educante e democratica**

1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.
2. Appartengono alla comunità educante la Dirigente Scolastica, il personale docente ed educativo, il D.S.GA ed il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs. 297/94.

**CAPO VI  
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO**

**Art. 17 - Formazione del personale**



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto di Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" - Aprilia**  
Codice meccanografico LTIS004008 - Codice fiscale 80007670591



1. Le risorse per le attività di formazione per il personale docente ed A.T.A., in coerenza con gli obiettivi e le finalità definiti con il Piano Nazionale di Formazione dei Docenti e dell'Istituzione Scolastica, sono ripartite tra le diverse categorie di personale secondo i seguenti criteri generali: 80% docenti e 20% A.T.A..
2. L'art. 36 del C.C.N.L. 2019/2021 riconosce espressamente tale diritto al personale, sia attraverso la predisposizione di percorsi formativi interni, sia attraverso l'incentivazione alla partecipazione a percorsi anche universitari di formazione.
3. Tutto il personale scolastico deve essere messo in condizione di poter accedere alle iniziative di formazione, in particolare il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto del Piano di formazione predisposto dal D.S.G.A, anche in relazione alle procedure che prevedono l'utilizzazione di strumenti informatici e di specifiche piattaforme digitali connesse ai processi affidati (contabilità, gestione documentale/degli alunni/del personale).
4. Ai sensi dell'art. 36 del C.C.N.L. 2019/2021, i corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma e salvo esigenze di servizio, durante l'orario di servizio e in ogni caso fuori dell'orario di insegnamento. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.
5. Per il personale docente i fondi disponibili saranno utilizzati per compensare formatori ed attività di autoformazione-aggiornamento. La formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all'attività di insegnamento di cui all'art. 43 (Attività dei docenti) C.C.N.L. 2019/2021. Le ore di formazione ulteriori rispetto alle attività funzionali all'insegnamento sono remunerate con compensi, anche forfettari, stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
6. Sono obbligatorie tutte le attività formative deliberate dagli organi collegiali, conformemente al Piano di Formazione d'Istituto disposto nel P.T.O.F.. La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di Formazione ed Aggiornamento con l'esonero dal servizio è autorizzata per i corsi:
  - organizzati o autorizzati dall'U.S.R. o dal MIM;
  - organizzati da altre Amministrazioni pubbliche (Università, Enti qualificati autorizzati presso MIM);
  - corsi organizzati in rete con altre scuole e rientranti nelle iniziative di formazione previste dal P.T.O.F.;
  - corsi organizzati a livello di scuola o da scuole viciniori;
  - corsi su tematiche strettamente professionali, sia trasversali sia specifiche per aree disciplinari miranti al potenziamento della qualità professionale, ai processi innovativi in atto e al potenziamento dell'offerta formativa.

Ulteriori giorni di esonero saranno concessi nelle forme ed in misura compatibile con la qualità del servizio, da valutare di volta in volta.

7. Criteri specifici per la partecipazione a corsi di formazione per i quali è prevista la possibilità di fruire fino a 5 (cinque) giorni di permesso retribuito sono oggetto di confronto e riguardano iniziative inserite nel Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione dell'Istituto. I giorni di permesso possono essere accordati ferma restando la possibilità di essere sostituiti durante l'assenza con personale interno.
8. Il diritto ai 5 giorni è valido anche per la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento in qualità di formatore, esperto o animatore.
9. La richiesta del personale deve:
  - a. essere presentata con almeno cinque giorni di anticipo;
  - b. esplicitare la disponibilità ad effettuare relazioni e/o interventi di restituzione/informazione/stimolo a gruppi di docenti "affini" e/o al Collegio;
  - c. dai permessi non devono conseguire oneri per l'amministrazione o disagi all'attività didattica.
10. Ai sensi dell'art. 44, comma 4 del C.C.N.L. 2019/2021 le attività di formazione programmate annualmente dal collegio dei docenti con il P.T.O.F. ed eccedenti le 80 ore funzionali sono retribuite secondo le seguenti modalità:
  - ai sensi dell'art. 36 del C.C.N.L. 2019/2021, le somme impegnate per la formazione e non



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Istituto di Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" - Aprilia

Codice meccanografico L.T.S. 004008 - Codice fiscale 80007670591



spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal D.S.GA, sentito il personale A.T.A., necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa;

- ai sensi dell'art. 15 C.C.N.L. 2019/2021, al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, nell'ambito delle attività del piano della formazione predisposto dal D.S.GA, sentito il personale interessato, saranno previste specifiche iniziative formative per il personale A.T.A. che usufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

11. La formazione di cui al comma 1 dovrà perseguire l'obiettivo di fornire al personale le competenze necessarie per l'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile, nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni.

**Art. 18 - Congedi dei genitori ex art. 34 C.C.N.L. 2019/21**

1. Al personale scolastico è riconosciuto il cosiddetto periodo di congedo parentale come da art. 34 C.C.N.L. 2019/21, previa presentazione di relativa domanda, contenente l'indicazione della durata, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione, salvo le ipotesi di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto del suddetto termine. In tale ultimo caso, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
2. La domanda può essere inviata anche via pec per garantire la certezza dell'invio nel rispetto del termine minimo di cinque giorni anche relativamente al caso di proroga dell'originario periodo di congedo.
3. Il periodo di congedo dei genitori vale ai fini dell'anzianità di servizio e non riduce i periodi di ferie.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001, ai lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal medesimo d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregiver previsti dall'art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

**Art. 19 - Congedo per donne vittime di violenza (Art. 17 C.C.N.L. 2019/21)**

1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 80 del 2015, ha diritto, previa formale richiesta, ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 120 giorni lavorativi, da fruire, su base giornaliera (o anche su base oraria per il solo personale A.T.A.), nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice in questione è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.
3. I periodi di congedo ex art. 17 C.C.N.L. 2019/21 possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni.
4. I medesimi periodi, inoltre, sono computati a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio, non riducono le ferie e sono utili ai fini della tredicesima mensilità.
5. La dipendente vittima di violenza ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo la disciplina di riferimento. La medesima lavoratrice, indipendentemente dalle normali procedure di mobilità, ha diritto di presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, ovvero, nel caso la violenza sia riconducibile al luogo di lavoro, nello stesso comune, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dal comma



## CAPO VII DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE A.T.A.

### Art. 20 - Definizione del Piano delle Attività del personale A.T.A. (art. 63 C.C.N.L. 2019-21)

1. In base a quanto disposto nell'art. 63 del C.C.N.L. 2019-2021, il Direttore SGA all'inizio dell'anno scolastico formula, all'esito di uno specifico incontro con il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il Piano delle Attività.
2. La D.S. anche sulla base delle proposte formulate nell'incontro di cui al precedente comma, individua il personale A.T.A. che partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ex articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017.

### Art. 21 - Modalità di articolazione dell'orario di lavoro e criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e uscita per il personale A.T.A., al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (Art. 63-66 C.C.N.L. 2019/21).

1. L'orario del personale A.T.A. (fatta eccezione per il Direttore S.G.A. il quale, in considerazione della sua posizione apicale, organizza autonomamente il proprio orario di lavoro, previo accordo con la Dirigente Scolastica, assicurando il rispetto delle 36 ore settimanali), deve garantire il regolare svolgimento del servizio che deve essere funzionale nell'erogazione dei servizi all'utenza con articolazione oraria antimeridiana, pomeridiana e serale. Nell'organizzazione dell'orario di lavoro possono essere adottate le sottoindicate tipologie di organizzative in relazione alle esigenze della Istituzione Scolastica:
  - Turnazioni su 5 giorni
  - Orario di lavoro flessibile su 5 giorni
2. L'orario di lavoro deve essere funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza.
3. Una volta stabilito l'orario di servizio dell'Istituzione Scolastica è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità educative, didattiche e dell'utenza dei servizi generali ed amministrativi.
4. L'orario flessibile può essere accordato ai dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal D.lgs. n. 151 del 2001 e che ne facciano richiesta.
5. Successivamente si terrà conto anche delle necessità del personale in situazioni di tossicodipendenze, di inserimento di figli in asili nido, di figli in età scolare, di impegni in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91 e che ne faccia richiesta, compatibilmente con l'insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale.
6. La rimodulazione dell'orario di entrata e uscita deve essere proporzionata:
  - Per gli Operatori:  
La rimodulazione dell'orario di entrata anche successivo all'inizio delle lezioni giornaliere nel rapporto non può essere superiore ad 1/5 del totale del personale in servizio nella sede, la flessibilità può essere consentita; ciò al fine di garantire comunque il regolare svolgimento del servizio e delle lezioni.  
La rimodulazione dell'orario di uscita degli operatori non può avvenire prima che siano terminate le lezioni giornaliere a condizione che il mattino seguente l'ingresso sia in orario congruo con l'espletamento del servizio di pulizia non effettuato il giorno precedente.
  - Per gli Assistenti:  
La flessibilità in ingresso ed in uscita comunque non oltre n.1 ora/e dall'inizio delle attività mattutine o n.1 ora/e dal termine delle stesse. Dovrà sempre essere garantito l'orario di lavoro settimanale o con prolungamento dell'orario di uscita in caso di ingresso posticipato o con recuperi



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Istituto di Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" - Aprilia

Codice meccanografico L.TIS004008 - Codice fiscale 80007670591

Programmati nell'arco della settimana in caso di uscite anticipate. Il beneficio potrà essere concesso contemporaneamente nel rapporto non superiore a 1/5.



**Art. 22 – Utilizzo del personale A.T.A. nel caso di elezioni (politiche/amministrative/europee)**

1. Nel caso in cui singoli plessi dell'istituto siano sede di elezioni, il personale ivi impiegato potrà assolvere ai propri obblighi di servizio secondo le seguenti modalità in caso di oggettive, conclamate e urgenti necessità organizzative:
  - cambio sede di servizio.

**Art. 23 - Sostituzione del titolare di incarico di D.S.GA (Art. 57 C.C.N.L.2019/2021)**

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 57 C.C.N.L.2019/21, nel caso in cui il Funzionario E.Q. titolare di incarico di D.S.GA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni (o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell'Istituzione Scolastica o educativa) e non oltre tre mesi continuativi, incluse proroghe, la Dirigente Scolastica conferisce un incarico temporaneo di D.S.GA ad altro personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica ed inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Eleva.T.A. Qualificazione o, in sua assenza, nell'Area degli Assistenti che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze.
2. Al personale soprarichiamato che sostituisce il titolare di incarico di D.S.GA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, l'indennità di cui all'art. 56 del C.C.N.L.2019/21, in luogo del compenso individuale accessorio.
3. Diversamente, qualora il titolare dell'incarico di D.S.GA sia assente per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, il responsabile dell'ufficio relativo all'Ambito territoriale:
  - a) conferisce un incarico di D.S.GA ad altro funzionario privo di incarico di D.S.GA in servizio presso la stessa o diversa Istituzione Scolastica, secondo i criteri definiti dal MIM previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a5); in queste ipotesi, al personale cui viene conferito un incarico temporaneo di D.S.GA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e in luogo del compenso individuale accessorio, l'indennità di cui all'art. 56 del C.C.N.L.2019/21, con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
  - b) laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di D.S.GA, può conferire un incarico ad interim ad altro funzionario titolare di incarico di D.S.GA presso altra scuola. In questo caso lo svolgimento dell'incarico ad interim è retribuito con una indennità pari al 100% dell'indennità di direzione relativa all'Istituzione Scolastica presso cui è conferito l'incarico, finanziata A.T.A. con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di detta istituzione.

**Art. 24 – Incarichi specifici (art. 54 C.C.N.L.2019/21)**

1. La Dirigente Scolastica, su proposta del Funzionario titolare di incarico di D.S.GA., previo confronto sui criteri di individuazione del personale ai sensi dell'art. 30, comma 9, lett. b6), può conferire al personale A.T.A. effettivamente in servizio e non titolare di incarico di D.S.GA, incarichi specifici, della durata di un anno scolastico, di natura organizzativa o di responsabilità che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa, come descritto nel piano delle attività.
2. Tali incarichi sono retribuiti con specifica indennità il cui valore è stabilito in sede di contrattazione integrativa di istituto di cui all'art. 30, comma 2, lett. c), in ragione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa destinate a tale finalità, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 54 C.C.N.L.2019/21.
3. Per i compiti di particolare rilevanza legati all'assistenza agli alunni - ivi compresi quelli con disabilità - e al primo soccorso svolti dall'Area dei collaboratori scolastici è riconosciuta un'indennità il cui valore varia sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale tenendo conto del numero di studenti assistiti e delle peculiarità delle attività da svolgere.
4. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato.



**Art. 25 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione).**

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente, sentito il D.S.GA, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale A.T.A., costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario di servizio obbligatorio (36 h). Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo dà diritto all'accesso al fondo di istituto, salvo la possibilità di recupero compensativo nel caso d'indisponibilità finanziaria, da fruire prioritariamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse, tali prestazioni aggiuntive sono da intendersi oltre il proprio ordinario orario lavorativo.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere autorizzate dal Direttore S.G.A. e costituire oggetto di formale incarico.

**Art. 26 – Collaborazioni plurime del personale A.T.A.**

1. A norma dell'art. 57 del C.C.N.L. 29/11/2007, il personale A.T.A. può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella Istituzione Scolastica.
2. Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico, sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi.

**Art. 27 - Criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente e A.T.A., inclusi quelli inerenti i progetti nazionali e comunitari destinati alla remunerazione del personale, oggetto di contrattazione integrativa d'istituto ex art. 30, comma 4, lett. c) del C.C.N.L.2019/21.**

L'utilizzazione del personale nei singoli progetti ed attività indicate nel P.T.O.F., per quanto riguarda i progetti finanziati con fondi diversi dal MOF, come, a titolo di esempio, PON, POR, PNRR, segue, in linea generale, le modalità descritte dal D. Lgs. 165/2001, art. 7, c. 6, la selezione avviene, dunque, tramite Avviso pubblico, su libera iniziativa della lavoratrice/del lavoratore che intenda parteciparvi e sulla base di titoli, esperienze ed eventualmente colloquio.

Per quanto riguarda gli incarichi aggiuntivi compensati dal MOF, i criteri di selezione sono:

- a. disponibilità espressa del lavoratore;
  - b. specifica professionalità ed esperienza in merito all'attività da svolgersi;
  - c. qualora vi sia un numero di disponibilità maggiore rispetto agli incarichi da assegnare, a parità di professionalità, si seleziona l'unità di personale con la prospettiva più lunga di permanenza presso l'Istituto;
3. in assenza di disponibilità e/o specifiche professionalità si fa ricorso alle collaborazioni plurime di cui all'art. 57 del C.C.N.L. 29/11/2007.

**Art. 28 - Le ferie del personale A.T.A. (Art. 95 C.C.N.L.2019/21)**

1. I giorni di ferie previsti per il personale A.T.A. dal C.C.N.L. e spettanti per ogni anno scolastico sono goduti nel corso di ciascun anno solare, anche in modo frazionato, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio e purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio.
2. La richiesta va presentata almeno 5 giorni prima alla Dirigente Scolastica la quale, sentito il D.S.GA, concede le ferie richieste compatibilmente con le esigenze di servizio e salvaguardando il numero minimo di persone indispensabili al buon andamento nei periodi di sospensione delle attività didattiche:

|        |   |
|--------|---|
| CC.SS. | 6 |
| AA.    | 4 |



fatta eccezione per quanto disposto nel successivo punto.

3. A ciascun dipendente che ne abbia fatto richiesta è in ogni caso assicurato il godimento di almeno due settimane continuative di ferie nel periodo estivo, da richiedersi entro il 15 Maggio.
4. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la chiusura, per più di una settimana consecutiva, della struttura in cui presta servizio, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie, può chiedere, ove possibile, di prestare servizio presso altra struttura, previo assenso del responsabile, ferme restando le mansioni dell'Area e settore professionale di appartenenza.
5. Le ferie autorizzate o in corso di fruizione possono essere sospese o interrotte per urgenti ed indifferibili motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.
6. Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
7. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e solo nelle ipotesi in cui la mancata fruizione derivi da impossibilità non imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità (Dichiarazione congiunta n. 7 C.C.N.L.2019/21).
8. Le ferie del personale A.T.A. assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico (Art. 35 C.C.N.L.2019/21).

#### **Art. 29 - Permessi per il personale A.T.A. a tempo indeterminato**

1. In aggiunta ai permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge di cui all'art. 68 C.C.N.L.2019/21, il personale A.T.A. ha diritto a ulteriori 18 ore (riproporzionate nei casi di lavoro a tempo parziale) di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
2. Ai dipendenti A.T.A., l'art. 69 C.C.N.L.2019/21 riconosce, altresì, specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comportamento e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

#### **Art. 30 - Permessi per il personale A.T.A. a tempo determinato**

1. Il personale docente, educativo ed A.T.A. assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ha diritto a tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale A.T.A. tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all'art. 67 C.C.N.L.2019/21.
2. Allo stesso personale di cui al punto precedente è riconosciuto il permesso per lutto di cui al comma 8 dell'art. C.C.N.L.2019/21, nonché il permesso matrimoniale di cui al comma 9 del medesimo articolo, della durata di 15 giorni consecutivi.
3. Al personale docente, educativo ed A.T.A. assunto con contratto a tempo determinato diverso da quello di cui al punto precedente sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall'art.15, comma 2 del C.C.N.L. 29.11.2007.

#### **Art. 31 - Lavoro agile**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Istituto di Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" - Aprilia

Codice meccanografico L.TIS004008 - Codice fiscale 80007670591



Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. Può essere prestato anche con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali della sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato e in parte all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, ma comunque idonea sul piano della salute e della sicurezza e in ordine alla concreta possibilità di realizzare la prestazione lavorativa con mezzi e strumenti propri (dispositivi tecnologici e utenze), entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Ove necessario per la tipologia di attività svolta dal lavoratore e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l'amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l'attività. In ogni caso, nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza, il dipendente è tenuto ad accertare e ad autocertificare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore, nonché la piena operatività della dotazione informatica ed ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'amministrazione che vengono trattate dal lavoratore stesso ai sensi della normativa europea e nazionale vigente alla data di sottoscrizione della proposta progettuale di smart working. A tal fine l'amministrazione consegna al lavoratore una specifica informativa in materia, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 81 del 2017.

2. Possono accedere al lavoro agile il Funzionario EQ e gli assistenti tecnici e amministrativi assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato, ferma restando la garanzia di buon andamento e il principio di efficacia ed efficienza della Pubblica Amministrazione anche per quel che concerne la natura della prestazione professionale. L'accesso al lavoro agile avviene tramite richiesta formale da parte del dipendente e a seguito della stipula di un accordo individuale scritto tra amministrazione e dipendente.

L'accordo individuale dovrà contenere:

- La durata dell'accordo che può essere a termine o a tempo indeterminato.
- Le giornate di lavoro da svolgersi in sede e quelle da svolgere a distanza, ferma restando la possibilità di adeguare la calendarizzazione alle esigenze operative che di volta in volta possono presentarsi.
- La modalità di recesso, motivato se ad iniziativa dell'amministrazione, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni, salve le ipotesi previste dall'art. 19 della legge n. 81 del 2017;
- Ipotesi di giustificato motivo di recesso.
- Le indicazioni della fascia di contattabilità, fissata in 6 ore, e della fascia di inoperabilità che, salvo accordo specifico, sarà ricompresa tra le 17,30 e 7,30.
- Le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione lavorativa resa dal lavoratore all'esterno dei locali che, salvo accordo specifico, avverrà mediante verifica degli obiettivi assegnati.
- L'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall'amministrazione.
- L'eventuale strumentazione che l'amministrazione fornisce per la durata dell'accordo individuale.

3. Gli obiettivi da raggiungere durante lo svolgimento del lavoro agile sono stabiliti annualmente nel mese di Settembre e saranno soggetti a verifiche mensili oltre che alle normali attività di controllo da parte del datore di lavoro. La lavoratrice/Il lavoratore dovrà compilare una relazione autocertificata mensilmente sul lavoro svolto. L'amministrazione si riserva di verificare il raggiungimento degli obiettivi anche in ordine alle valutazioni sull'opportunità di autorizzare o meno la richiesta di lavoro agile per l'anno successivo.

## Art. 32 – Diritto alla disconnessione

1. Tenuto conto di quanto stabilito dal C.C.N.L. 2019/21 all'art. 30, comma 4 punto c8) e delle esigenze di funzionamento dell'istituto, si individuano le seguenti modalità di applicazione, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare:



- a. la comunicazione tramite Internet ai fini lavorativi è consentita fino alle ore 17.00 dei giorni feriali, salvo diversa esigenza espressa spontaneamente dalla lavoratrice/dal lavoratore, nella consapevolezza che non riceverà obbligatoriamente risposta;
- b. la comunicazione tramite Internet ai fini lavorativi non è consentita nei giorni festivi e durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, salvo diversa esigenza espressa spontaneamente dalla lavoratrice/dal lavoratore nella consapevolezza che non riceverà obbligatoriamente risposta;
- c. è possibile usare gli strumenti di messaggistica a fini lavorativi anche oltre le ore 17.00 nella consapevolezza che non è obbligatorio rispondere;
- d. non è possibile usare gli strumenti di messaggistica a fini lavorativi nei giorni festivi;
- e. per esigenze di formazione, è possibile usare la piattaforma d'istituto fino alle ore 20.00.

Tale disposizione non si applica in caso di emergenza, ad esempio, allo scattare degli allarmi delle sedi dell'Istituto che implicano l'intervento da parte delle Forze dell'Ordine.

La proposta di pubblicazione delle circolari che debbano uscire necessariamente di lunedì va inviata entro il venerdì alle ore 10.30.

Per "comunicazione" s'intende la trasmissione di messaggi telefonici, testuali via mail, grafici, audio, video e audio-video tra unità di personale di tutti i settori a fini lavorativi.

## **CAPO VIII**

### **DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DOCENTE**

#### **Art. 33 - Attività funzionali all'insegnamento**

1. L'art. 44 del C.C.N.L. 2019/2021 sostituisce il precedente art. 29 C.C.N.L. del 2007. I docenti svolgono attività individuali volte all'insegnamento ed attività collegiali.
2. Le attività individuali comprendono:
  - la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
  - la correzione degli elaborati;
  - i rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività collegiali invece si sviluppano mediante la partecipazione alle attività degli organi collegiali della scuola: Collegio Docenti, Consiglio di Classe, svolgimento degli scrutini ed incontro con i genitori. Le ore che non sono destinate alle attività collegiali, saranno impiegate dai docenti per lo svolgimento delle attività stabilite nel P.T.O.F..

## **CAPO IX**

### **Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.**

#### **Art. 34 - Adozione provvedimenti**

1. Le conseguenze riferibili ai nuovi processi di innovazione richiedono al personale A.T.A. una preparazione ed una disponibilità sempre più qualificata per poter adempiere ai nuovi compiti.
2. Le attività che rientrano nella categoria dei nuovi processi di innovazione possono ricondursi, a titolo di esempio, a:
  - esecuzione dei progetti comunitari;
  - adempimenti relativi agli obblighi di legge (es. vaccini);
  - assistenza all'utenza per le iscrizioni on line degli alunni;
  - supporto informatico ai docenti in occasione degli Esami di Stato;
  - altri progetti, eventualmente deliberati nel P.T.O.F., che richiedono il ricorso a strumenti o tecnologie innovative;
  - esecuzione dei progetti deliberati finanziati da altre fonti.

Il personale incaricato di tali attività potrà essere autorizzato, di volta in volta, a modificare, secondo proprie richieste e compatibilmente con le esigenze di servizio, il proprio orario,



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" - Aprilia

Codice meccanografico LTIS004008 - Codice fiscale 80007670591



mantenendo il diritto alla retribuzione eventualmente a carico dei progetti.

3. In alternativa al pagamento, il personale di cui sopra, potrà accumulare eventuali ore prestate in orario eccedente ed utilizzare le stesse a richiesta come recupero, tenuto conto delle esigenze dell'Istituzione Scolastica.
4. Al personale coinvolto nelle attività sopra indicate dovrà essere garantita una adeguata attività formativa che consenta un efficace svolgimento delle mansioni assegnate.

**Art. 35 - Assegnazione del personale Docente alle classi**

1. I criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi vengono stabiliti in Consiglio d'Istituto, pur rimanendo prerogativa del D.S., informata la R.S.U. e tenuto conto dei criteri di massima formulati dal Collegio Docenti.
2. In caso di contrazione di posti si utilizzerà la graduatoria di Istituto per i docenti in sovrannumero. La continuità didattica è il criterio prioritario per l'assegnazione dei docenti di ruolo alle classi, salvo situazioni di verificata incompatibilità e salvo sopravvenute esigenze organizzative non altrimenti risolvibili.

**CAPO X**

**DISPOSIZIONI FINALI**  
**Liquidazione dei compensi**

**Art. 36 - Determinazione di residui**

1. Nel caso in cui, nel corso dell'anno scolastico, vengano a determinarsi economie per attività non realizzate o realizzate solo parzialmente, il tavolo negoziale potrà essere riconvocato entro la fine delle attività didattiche (30/06), al fine di destinare le risorse non utilizzate.

**Art. 37 - Liquidazione dei compensi**

1. I compensi saranno liquidati con il sistema del Cedolino Unico dalla Ragioneria Territoriale dello Stato servizio VI stipendi, entro il 30/06 e, comunque, entro e non oltre, il 31/08 dell'anno scolastico di riferimento, salvo le ipotesi d'indisponibilità del POS e/o malfunzionamento delle piattaforme predisposte per il pagamento dei medesimi compensi.

**Art. 38- Certificazione di compatibilità economico/finanziaria**

1. La presente ipotesi di Contratto Integrativo di istituto verrà sottoposta al parere del Collegio dei Revisori dei Conti, per ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria corredata dalla Relazione Tecnico-Finanziaria redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e dalla Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico.

**Art. 39 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto valgono le norme generali del C.C.N.L. 2019/21 e del C.C.N.L. 2006/09 per le disposizioni ancora in vigore.

**CAPO XI**

**Informazione ai sensi dell'art.30 C.C.N.L. 2019/21**

**Art. 40 – Informazione sull'applicazione delle disposizioni contrattuali**

1. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di buona fede, correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed attento dei dati. L'informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Istituto d'Istruzione Superiore "Carlo e Nello Rosselli" - Aprilia



Codice meccanografico L.TIS004008 - Codice fiscale 80007670591  
La Dirigente Scolastica, ai sensi dell'art. 30, comma 10, lettera b3) C.C.N.L. 2019/21, rende conto annualmente tutti i compensi relativi all'utilizzo delle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa precisando, per ciascuna delle attività retribuite liquidate al personale in servizio (Docente, educatore e A.T.A.) l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti, trattando i dati ai sensi della normativa europea e nazionale aggiornata al 31/08/2024.

**Si allegano come parti integranti del testo:**

- ALL. 2 – Parte Economica Ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto a.s. 2023-2024  
ALL. 3 – Protocollo d'intesa sulla garanzia dei servizi minimi in caso di sciopero 2023-2024

**Le parti:**

**La Dirigente Scolastica**

.....

**La R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....